

**COMUNE DI CREMA**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**CONTRATTO DI COMODATO**

PER L'UTILIZZO IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA VALERA N. 6 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMA ALL'ASSOCIAZIONE "CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS" SEZIONE DI CREMA.

**TRA**

Il Comune di Crema, con sede in Piazza Duomo, 25 (CF 91035680197 / P.IVA 00111540191), rappresentato dal Dirigente Maurizio REDONDI, nato a Crema il 19 AGOSTO '55 ed ivi residente in Via Del Novelletto, 10, di seguito denominato **Comune**,

**E**

L'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS" di Crema (C.F./P.I: 82010280194), con sede in Cremona, Via Calatafimi n. 2, rappresentata dal Responsabile della Sezione di Crema Sig. Francesco SCARPATO, di seguito denominata **Associazione**,

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Crema è proprietario dell'immobile censito in Catasto alla particella 612 sub 19 del Foglio 32, destinato a sede per associazioni senza scopo di lucro, per svolgervi attività sociali e di pubblico interesse;
- è pervenuta da parte della dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS" la richiesta di avere uno spazio per svolgere le proprie attività da utilizzarsi tutti i martedì prima di mezzogiorno e due sabati al mese nel pomeriggio;
- che l'immobile, già utilizzato da altre realtà, è stato visionato dall'*Associazione* e reputato idoneo all'utilizzo in condivisione;

**VISTO** l'assenso della Giunta Comunale;

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue**

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto;
2. Il Comune concede in comodato all'*Associazione* "CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS", in condivisione, che accetta, i locali situati in via Valera n. 6, di proprietà del Comune di Crema, meglio individuati in giallo nella planimetria allegata;
3. Le attività dell'*Associazione* sono compatibili con quelle svolte dalle realtà già insediate;

4. Il comodato si estende anche agli impianti, eventuali arredi, mobili ed attrezzature posti nei locali concessi in uso di proprietà del Comune, che non risultino già in uso esclusivo o di proprietà di altri soggetti utilizzatori degli spazi di che trattasi;
5. Il rapporto contrattuale è disciplinato dai successivi articoli. Per quanto eventualmente non previsto troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di comodato.
6. I locali sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano con i relativi oneri, pesi, pertinenze e saranno concessi in uso limitatamente nei seguenti giorni ed orari:
  - il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
  - il primo ed il terzo sabato di ogni mese dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
7. **Il presente contratto ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione** ed è sostanzialmente gratuito, salvo il contributo sulle spese delle utenze da concordare e versare direttamente all'*Associazione* intestataria delle stesse. Il rinnovo può essere concesso previa richiesta dell'*Associazione*, che dovrà prevenire entro sei mesi dalla scadenza.
8. Il *Comune* e l'*Associazione* potranno ottenere la revoca del presente contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso ha esecuzione. In tal caso l'*Associazione* si obbliga comunque a ripristinare quanto eventualmente eseguito.
9. I locali di cui al precedente punto 2 vengono utilizzati dall'*Associazione* sede per attività di aggregazione ed incentivazione delle attività sociali. La predetta destinazione è condizione essenziale del comodato. Il mutamento, anche parziale, di esso dà diritto al Comune di ritenere immediatamente risolto il comodato senza che il comodante possa avanzare pretesa alcuna, né rimborso delle spese eventualmente anticipate.
10. Il comodatario si impegna ad usare, custodire e conservare quanto forma oggetto del presente contratto in buon stato e con la massima cura e diligenza.
11. Qualora il comodante richieda la restituzione dei locali prima della scadenza concordata per imprevedibile bisogno (art.1809 del Codice Civile) saranno concordate tra le parti le modalità e gli obblighi per tale restituzione.
12. Non potranno essere apportate innovazioni, addizioni o migliorie di rilievo nel corso di validità della presente autorizzazione senza il preventivo assenso scritto del *Comune*

proprietaria dell'immobile, consenso che potrà essere accordato alle seguenti condizioni:

- a. le opere devono essere eseguite a cura e spese dell'*Associazione*;
- b. che l'*Associazione* rinunci ad ogni pretesa di rivalsa per le opere stesse;

Nel caso in cui le opere siano state eseguite senza il consenso della proprietà esse si intendono, ad insindacabile giudizio della stessa, od acquisite senza compenso alcuno dalla proprietà stessa oppure vi sarà l'obbligo della *Associazione* di rimuoverle a propria cura e spese nei tempi indicati dalla proprietà.

- 13. Per quanto eventualmente non previsto nel presente contratto le parti si obbligano a provvedere con successivi accordi, nell'ambito del principio della buona fede e dell'equo temperamento dei reciproci interessi.
- 14. Nel caso insorgessero controversie circa l'interpretazione delle norme del presente contratto o in relazione alla completa attuazione dello stesso, competente è il Tribunale di Cremona.
- 15. Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'*Associazione*.

Crema,

Il Comune

L'Associazione